



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO
Avv. Francesca Maria Carini

Visti	• la deliberazione n. 155 del 3 marzo 2009 con cui è stato approvato l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda e impartite le disposizioni in ordine al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dai dipendenti prevedendo, tra l'altro, una decurtazione del 10% d'applicare sul totale imponibile della parcella; • la deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, con cui nell'aggiornare e approvare l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda, è stato disposto, tra l'altro, che per i processi dinanzi l'Autorità Giurisdizionale Penale si applicano le tariffe forensi al minimo tariffario, con una decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti; • l'art. 56 del C.C.N.L. dell'Area Sanità triennio normativo 2019-2021 e ss.mm.ii., dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 5 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 10 agosto 2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo C.C.N.Q. 3 agosto 2021;
Atteso	che il suddetto art. 56 del vigente C.C.N.L., al comma 2 prevede, tra l'altro, espressamente che <i>“Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice;</i>
Ritenuto	pertanto che, a fronte delle sopra intervenute disposizioni contrattuali, ed in particolare dell'art. 56, comma 2 del vigente C.C.N.L. Area Sanità - a mente del quale il rimborso delle spese legali <i>“non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi”</i> - non possono trovare applicazione le disposizioni impartite con le deliberazioni n.155

	del 3 marzo 2009 e n. 516 del 21 maggio 2018, limitatamente alla parte in cui viene, rispettivamente, prevista una decurtazione delle parcelle da rimborsare, rispetto ai minimi delle tariffe professionali forensi, del 10% e del 30%, restando in ogni caso ferme le disposizioni, previste in particolare nella deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, in virtù delle quali al rimborso delle spese legali vanno comunque applicate, sussistendone i presupposti, le tariffe forensi corrispondenti al minimo tariffario, e senza alcun aumento per il numero delle parti;
Visti	• l'avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo al procedimento penale n. R.G.N.R. 16439/2020 nel quale il D.G <i>pro tempore</i> Dott. L.D. R. risultava indagato; • la nota acquisita al prot. n. 76286 del 21 dicembre 2023 dell'Avv. Renato Canonico, difensore del suddetto D.G <i>pro tempore</i> Dott. L.D. R. nell'ambito del prefato procedimento penale; • la sentenza n. 6818/2024 emessa in data 25 ottobre 2024 dal Giudice Monocratico – Sez. IV Penale – Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile in data 24 marzo 2026, con la quale il procedimento si è concluso nei confronti del Commissario Straordinario <i>pro tempore</i> Dott. L.D. R. con l'assoluzione dall'imputazione con la formula “<i>per non avere commesso il fatto</i>”;
Considerato	• che con nota acquisita al protocollo aziendale n. 41106 del 1° luglio 2026 l'Avv. Renato Canonico, in nome e per conto del D.G. <i>pro tempore</i> Dott. L.D. R., ha fatto richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell'ambito del prefato procedimento penale allegando una breve nota esplicativa redatta dal medesimo Avv. Renato Canonico; • che alla prefata relazione è stata allegata la nota pro-forma redatta dall'Avv. Renato Canonico, relativa all'attività difensiva svolta durante la fase delle indagini preliminari, la fase della udienza preliminare e dinanzi al Tribunale Monocratico, per un importo complessivo di euro 7.310,91, determinato in applicazione dei valori minimi ex art. 12, comma I del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.; • che il dipendente con nota acquisita al protocollo aziendale n. 41743 del 3 luglio 2026 ha, altresì, prodotto: • la fattura emessa dall'Avv. Renato Canonico n. FPR 8/26 del 2 luglio 2026, debitamente quietanzata in pari data, per un importo complessivo di euro 7.310,91; • la fattura n. 24/2024 del 30 settembre 2024 emessa dall'Ing. Faro Palazzolo, per un importo complessivo di euro 2.537,60 avente ad oggetto “<i>attività di Consulenza Tecnica di Parte nell'interesse del dott. R.L.D. nell'ambito del</i>

	<i>procedimento penale n. 952/23 R.G. – 16439/20 R.G.N.R.” e debitamente dallo stesso quietanzata;</i> • che con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 29 giugno 2026, del D.G <i>pro tempore</i> Dott. L.D. R. ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di “<i>di non avere chiesto il rimborso delle spese legali relative alla difesa nel procedimento penale n. 16439/20 NR ad Enti e Compagnie Assicurative;</i>
Dato Atto	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione.

PROPONE DI

Prendere atto	della richiesta di rimborso delle spese legali, nei limiti dell’importo complessivo di euro 9.848,51, avanzata dal D.G <i>pro tempore</i> Dott. L.D. R. per l’assistenza legale e per la consulenza tecnica di parte ricevuta nell’ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 16439/2020, definito con la sentenza n. 6818/2024 emessa in data 25 ottobre 2024 dal Giudice Monocratico – Sez. IV Penale – Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile in data 24 marzo 2026, con la quale il procedimento si è concluso nei confronti del Dott. L.D. R con l’assoluzione dall’imputazione con la formula “<i>per non avere commesso il fatto</i>”;
Liquidare e pagare	per le sopradescritte motivazioni al D.G. <i>pro tempore</i> Dott. L.D. R. l’importo complessivo di euro 9.848,51, attraverso bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate inviate dal prefato Dott. L. D. R.;
Autorizzare	l’Area Economico Finanziaria ad imputare il costo complessivo derivante dall’esecuzione del presente provvedimento, pari ad euro 9.848,51, sul conto 5.09.03.02.0101 Spese legali per contenzioso anno 2026.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s’intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e
trascritta, per come
sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.